

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 (BUR n. 122/2014)

INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE 2012

CAPO I - Finalità e obiettivi

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive.

CAPO II - Sistema previdenziale di tipo contributivo

Art. 2 - Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale, ⁽¹⁾ corrisposto in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, ⁽²⁾ sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

Art. 3 - Sistema contributivo.

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l'esercizio dell'opzione deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale. ⁽³⁾

3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono

aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

4. Il trattamento previdenziale ⁽⁴⁾ di cui all'articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale. ⁽⁵⁾ I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

7. L'importo del trattamento previdenziale, ⁽⁶⁾ determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del trattamento previdenziale ⁽⁷⁾ è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

Art. 4 - Diritto alla trattamento previdenziale. ⁽⁸⁾

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale ⁽⁹⁾ al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto o del versamento dei contributi necessari al completamento del quinquennio con le modalità definite dall'Ufficio di presidenza. ⁽¹⁰⁾

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale ⁽¹¹⁾ è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60

anni. Hanno diritto inoltre a conseguire il trattamento previdenziale⁽¹²⁾ i consiglieri che rientrano nelle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Gli effetti economici del trattamento previdenziale⁽¹³⁾ decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale⁽¹⁴⁾ con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 5 - Sistema pro rata.

1. Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla decima e che siano successivamente rieletti, l'importo del trattamento previdenziale⁽¹⁵⁾ è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato.

Art. 6 - Reversibilità.

1. Al trattamento previdenziale⁽¹⁶⁾ di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale.⁽¹⁷⁾

1. Al trattamento previdenziale⁽¹⁸⁾ di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e la disciplina di sospensione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 8 - Applicazione del trattamento previdenziale⁽¹⁹⁾ ai componenti della Giunta regionale.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 9 - Trasparenza.

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento previdenziale,⁽²⁰⁾ l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 10 - Norma finale.

1. L'accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici.

1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive.⁽²¹⁾

Art. 11 - Norma di abrogazione.

1. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;
- b) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;
- c) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 il riferimento all'articolo 9 è soppresso.

Art. 12- Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e relativamente alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 3, con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all'allegato A), parte integrante della presente legge;
- b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima

legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO
CONTRIBUTIVO PER I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI
NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI SENSI
DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 2 DEL
DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO
CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE 2012**

ALLEGATI TABELLE A - B
--

TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3

QUOTE DI CONTRIBUTO A CARICO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE

La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari al venticinque per cento della base imponibile come definita all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 1,4 volte la quota a carico del consigliere regionale.

TABELLA B DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

<i>Divisore</i>	<i>Età</i>	<i>Valore</i>
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento.

- 10) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 20) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 30) Comma sostituito da comma 1 art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. Ai sensi del comma 4 dell’art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 qualora sia esercitata la opzione, per i contributi versati nel corso della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al trattamento previdenziale qualora il consigliere ne abbia maturato il diritto.
- 40) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 50) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 60) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 70) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 80) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 90) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 100) Comma modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30, che alla fine inserisce le seguenti parole “o del versamento dei contributi necessari al completamento del quinquennio con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza”.
- 110) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 120) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 130) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 140) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 150) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 160) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 170) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 180) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 190) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 200) Espressione “pensione” sostituita da “trattamento previdenziale”.
- 210) Comma aggiunto da comma 2 art. 56 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.